



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796(Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294 - 5- Fax 49180

Ordinanza sindacale

N.5 Prot. n° 662 Data 25.01.2017	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - Divieto di accesso e di transito strada interpoderale "Campo Palacрати".
---	---

IL SINDACO

Accertato che le piogge torrenziali dei giorni 22-23 c.m. hanno notevolmente danneggiato la strada interpoderale "Campo Palacрати" determinando frane, caduta di diversi alberi, massi, smottamenti manto stradale;

Considerato che tale situazione costituisce pericolo per gli autoveicoli in genere e per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto necessario eliminare il pericolo vietando la circolazione di tutti i veicoli in genere;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla Legge n. 125/2008 relativo ai poteri del Sindaco, quale ufficiale di Governo, di adottare ordinanze, anche a carattere contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Vista la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione».

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Per i motivi in epigrafe indicati:

Con efficacia immediata e fino a nuove disposizioni il divieto di transito su tutta la strada interpoderale "Campo Palacрати"

DISPONE

- Il collocamento della prescritta segnaletica stradale concernente il divieto di accesso e di circolazione.
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

-l'invio di copia della presente ordinanza a:

- 1) Prefettura di Catanzaro;
- 2) Agli organi di polizia stradale operanti nel territorio comunale.

Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'ufficio tecnico e tutti gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199

In relazione al disposto dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio comunale, per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Montepaone li 25/01/2017

F.to IL SINDACO

(Mario Migliarese)